

Parere n. 20 del 24/11/2020

Oggetto: parere del revisore sull'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 - 2022 ai sensi degli artt. n. 175 c. 8 e n. 193 del d.lgs n. 267/2000. Variazione di bilancio n. 6. Verifica stato attuazione dei programmi ai sensi del punto 4.2 lett. a) del principio contabile all. 4/1 al d.lgs 118/2011.

IL REVISORE DEI CONTI

Premesso che:

- l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede che:

“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”;

- L'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.

- ha ricevuto dall'Ente la documentazione relativa, tra cui:

- il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio 2020-2022;
- il riepilogo dei residui per anno di provenienza;
- la verifica dello stanziamento di cassa;
- il prospetto col dettaglio delle variazioni di bilancio per l'entrata e per la spesa;
- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la relazione tecnico-finanziaria del responsabile del servizio finanziario;
- il riepilogo degli investimenti e delle fonti di finanziamento.

Ricordati i precedenti provvedimenti di variazione al bilancio previsionale; considerato che l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;



preso atto che gli uffici hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni al bilancio 2020-2022 del comune di Roccaforte Mondovì, comportante l'adeguamento degli stanziamenti in entrata ed in uscita in relazione alle nuove esigenze manifestate dall'Amministrazione, come dettagliate in seguito:
 - L'adeguamento di alcuni stanziamenti di entrata, in relazione a maggiori incassi;
 - L'adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa i cui stanziamenti, in relazione all'emergenza COVID 19, sono stati modificati in diminuzione per la parte entrata ed in aumento per la parte spesa in applicazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 integrato dalle previsioni dell'art. 39 del D.L. 104/2020;
 - L'integrazione del Fondo per la solidarietà alimentare, in entrata ed il relativo stanziamento in spesa in ottemperanza all'art. 2 del D.L. 154/2020 che ripristina la misura precedente adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio economico nazionale;
 - L'applicazione di una quota di Avanzo di amministrazione Vincolato in c/capitale, in relazione al ricalcolo degli oneri di urbanizzazione e la conseguente restituzione di quanto versato in eccedenza in anni precedenti;
 - L'adeguamento di alcuni stanziamenti di spesa in relazione a nuove esigenze intervenute;
 - Alcune variazioni di spese correnti dovute a spostamenti di somme tra capitoli, come da allegato;

Rilevato che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una situazione di equilibrio economico-finanziario;

Vista la gestione dei residui e la gestione di cassa come risultanti dai prospetti presentati;

Vista la relazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario;

Preso atto che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Considerato che sono state sufficientemente motivate le necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione come riportate nei documenti citati in premessa;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che, dall'analisi della documentazione prodotta, permane una situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Verificato che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio);

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ex art.49, comma 1, D.lgs. n.267/2000;

Preso atto, infine, che le predette variazioni vanno ad interessare anche il bilancio pluriennale e verificata la permanenza degli equilibri anche sugli anni 2020 e 2021.

RITIENE

Di poter esprimere, per quanto sopra evidenziato e per i motivi sopra esposti, giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti e, infine, esprime parere favorevole all'approvazione della variazione di Bilancio proposta.

Torino, li 24.11.2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa PREVIGLIANO Cinzia

